

newsletter
GIUGNO 2017

DISCIPLINA E PRASSI



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Controllo a distanza dei lavoratori - Chiarimenti sulla validità degli accordi sindacali

L'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce chiarimenti in merito alla validità degli accordi sindacali e ai soggetti legittimati a sottoscriverli in materia di controllo a distanza dei lavoratori analizzando le norme di cui all'art. 4, L. n. 300/1970 e all'art. 8, D.L. n. 138/2011

I dubbi sollevati nel quesito sono relativi alla disomogeneità tra i soggetti ai quali è devoluto l'accordo relativo all'installazione degli strumenti indicati dall'art. 4, L. n. 300/1970 (rappresentanze sindacali unitarie o aziendali) ed i soggetti coinvolti nella contrattazione c.d. di prossimità ex art. 8, D.L. n. 138/2011, e conseguentemente al raccordo fra norme che regolano il medesimo ambito.

La norma da ultimo citata, infatti, nell'individuare quali interlocutori sindacali ai sensi dell'art. 8 cit. le "rappresentanze sindacali operanti in azienda", ha altresì previsto le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale per la sottoscrizione di contratti a livello aziendale o territoriale.

L'ispettorato ha chiarito che l'art. 8 del citato D.L. n. 138/2011, trova applicazione solo in presenza di determinate finalità, fra le quali la "maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro, l'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l'emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario (ecc.)".

Pertanto, in assenza di tali presupposti, trovano sempre applicazione i dettami dell'art. 4 della L. n. 300/1970.

Apprendistato professionalizzante e incentivi all'assunzione - Chiarimenti INPS

Con il messaggio 31 maggio 2017, n. 2243, l'Inps fornisce indicazioni in merito al regime contributivo applicabile in caso di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione.

Preliminarmente, l'Inps ripercorre il quadro normativo di riferimento ricordando che l'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, prevede la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

Il regime contributivo applicabile alle due fattispecie è il medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge.

L'Inps comunica anche che, al fine di migliorare le proprie attività di vigilanza documentale, a partire dal mese di competenza successivo alla pubblicazione del messaggio in oggetto, viene introdotto un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in apprendistato professionalizzante.

Permessi disabili: procedura aggiornata per uniti civilmente e conviventi

L'Inps, con messaggio n. 2545 del 20 giugno 2017, ha comunicato di aver integrato:

- la procedura per l'acquisizione delle domande di permessi ex L. 104/1992 con la possibilità di acquisire le domande per assistenza alla parte di un'unione civile o ai conviventi di fatto con disabilità in situazione di gravità;
- la procedura per l'acquisizione delle domande di congedo straordinario con la possibilità di assistenza alla parte di un'unione civile con disabilità in situazione di gravità.

Previndai - Istruzioni per adesione

Il Previndai, con comunicato del 16 giugno 2017, rende noto che sono in vigore, a decorrere dal 1° giugno 2017, le nuove modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari introdotte dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con Deliberazioni del 25 maggio 2016 e del 22 marzo 2017.

Allo scopo di facilitare il compito delle aziende nell'assolvimento dei relativi adempimenti, il Previndai ha predisposto il documento "Adesione a Previndai - Vademecum per il datore di lavoro", che è disponibile nell'area tematica Aziende/Studi - Adesione dirigente.

Contribuzione ridotta per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore

L'INPS, con il Messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017, fornisce le indicazioni operative per la gestione della contribuzione ridotta (art. 32 del D.Lgs n. 150/2015), per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Sono comunicati i codici Tipo Contribuzione che i datori devono utilizzare a partire dal flusso Uniemens di competenza luglio 2017; per i periodi pregressi (da settembre 2015) la variazione dei flussi sarà effettuata direttamente dall'INPS.